



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

Rettore

Oggetto: Misure verifica possesso Certificazione verde COVID-19 dal 1° settembre 2021

IL RETTORE

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Bergamo;

VISTA la delibera del Senato e del Consiglio di Amministrazione del 30 luglio 2021, che disciplina l'organizzazione delle attività didattiche a decorrere dall'a.a. 2021/2022 e per la sessione autunnale degli esami dell'a.a. 2020/2021;

VISTO il DL 6 Agosto 2021 n. 111 – *“Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”* – che all'art. 1 ribadisce che le attività didattiche e curricolari delle università sono svolte prioritariamente in presenza e stabilisce, inoltre, che dal 1° settembre e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti ad esibire certificazione verde COVID-19 di cui all'art. 9, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, in Legge 17 giugno 2021, n. 87;

PRESO ATTO che il Ministro dell'Università e della Ricerca, con circolare del 7 Agosto 2021, ha preliminarmente richiamato gli Atenei all'obbligo di contemperare l'esigenza del ritorno alle attività in presenza con l'adozione di idonee misure di sicurezza e tutela della salute del personale universitario e degli studenti, come previste dal D.L. n. 111/21;

TENUTO CONTO che, ai sensi del nuovo art. 9 ter del D.L. 52/2021 introdotto dal DL 52/2021, siamo tuttora in attesa dell'emanazione di un D.P.C.M. in cui saranno indicate le modalità per la verifica del possesso della certificazione verde COVID-19;

RICHIAMATO il D.R. 669, protocollo n. 103917 del 25 Agosto 2021, *Ulteriori misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività didattiche a decorrere dal 1° settembre 2021”*;

PRESO ATTO che il Ministro dell'Università e della Ricerca, con circolare del 31 Agosto 2021, ha dato ulteriori indicazioni circa le misure attuative finalizzate alla verifica del possesso di Certificazione verde COVID-19 per coloro che frequentano le strutture universitarie a qualunque titolo a decorrere dal 1° settembre 2021;

CONSIDERATO che il possesso della certificazione verde COVID-19 interessa tutto il personale universitario e tutti gli studenti, - ivi compresi, ragionevolmente, anche docenti a contratto, contrattisti, *visiting professor*, dottorandi, assegnisti, borsisti, tirocinanti, tesisti, laureati frequentatori, studenti iscritti a master o corsi di perfezionamento, oltre che il personale dipendente di aziende esterne che operano stabilmente nelle sedi dell'Ateneo - con la sola eccezione dei soggetti esenti dalla campagna vaccinale,



sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri determinati dal Ministero della Salute con circolare del 4 agosto 2021, n. 35309;

PRECISATO altresì che le verifiche del possesso da parte degli studenti della certificazione verde COVID-19 saranno comunque effettuate a campione, ai sensi di legge; tutte le verifiche saranno, in ogni caso, effettuate con modalità tali da rispettare la normativa in materia di privacy ed avendo cura di trattare i dati contenuti nella certificazione verde COVID-19 nei limiti delle finalità previsti dalla norma;

RICORDATO che il mancato rispetto delle disposizioni in materia di certificazione verde COVID-19, come già evidenziato, è sanzionato dall'art. 4 del DL 25 Marzo 2020 n. 19 e che il mancato possesso ed esibizione della certificazione verde COVID-19 comporta, ai sensi di legge, che "...il personale scolastico e universitario è considerato assente ingiustificato e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato" (art. 1 comma 6 DL 111/21, che introduce un nuovo articolo, l'art. 9-ter, al DL n. 52/21);

CONSIDERATO inoltre che, a fronte di controlli su soggetti all'interno degli edifici, il verificato mancato possesso della certificazione verde COVID-19 o la sua invalidità, comporta l'applicazione di sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro;

RITENUTO di adottare con urgenza le misure necessarie per organizzare le procedure di verifica del possesso della certificazione verde COVID-19;

DECRETA

Art. 1 - Accesso agli edifici universitari

L'accesso agli edifici universitari deve avvenire, solo ed esclusivamente dai seguenti varchi:

Edificio di via dei Caniana, n. 2	- Portineria principale
Edificio di via Moroni, n. 255	- Portineria principale
Edificio di via Salvecchio, n. 19	- Portineria principale
Edificio di Piazza Rosate, n. 2	- Portineria principale
Edificio di via Donizetti, n. 3	- Portineria principale
Edificio di P.le S. Agostino - Casermette	- Portineria
Edificio di P.le S. Agostino - Chiostro grande	- Portineria
Edificio di Via Pignolo 76 (Bernareggi)	- Portineria
Edificio di Via Pignolo 123 Ed. 1	- Portineria
Edificio di Via San Bernardino (non c'è portineria)	- Portineria di via dei Caniana, 2
Edificio di Dalmine - Via Einstein Ed. A	- Portineria
Edificio di Dalmine - Via Marconi Ed. B	- Portineria
Edificio di Dalmine - Via Pasubio 7/a Ed. C	- Portineria
Dalmine - Laboratori Via Galvani	- Portineria



Dalmine – Ed. D (utilizzato solo in caso di lezioni)
Km rosso

- Ingresso dell'edificio
- Servizio Ricerca
e Ingresso Laboratori

Art. 2 – Verifica Certificazione verde COVID-19

Dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021 (termine attuale previsto per lo stato di emergenza):

1. Il possesso del Green Pass è obbligatorio per l'accesso, a qualsiasi titolo agli edifici universitari (lezioni, esami, biblioteca, aule studio, mense, ricevimento studenti, riunioni, residenze, tirocini, attività di laboratorio, procedure concorsuali di qualunque tipo, oltre che per prestare la propria attività lavorativa, sedute di laurea);
2. Per gli studenti il controllo è effettuato a campione. Per le restanti categorie il controllo è eseguito sulla totalità degli ingressi. I suddetti sono tenuti ad esibire la certificazione verde COVID-19 al fine di permettere, come previsto dalla normativa vigente, il controllo da parte del personale incaricato; il personale delle portinerie, il Responsabile Covid e i responsabili dei servizi, appositamente individuati sono autorizzati a verificare il possesso della certificazione mediante l'applicazione *VerificaC19*;
3. L'intestatario della Certificazione verde COVID-19, all'atto della verifica, a richiesta del verificatore, dimostrerà la propria identità personale mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento;
4. Coloro che si trovino, eccezionalmente, nell'impossibilità di produrre la Certificazione verde COVID-19 per cause oggettive a loro non imputabili, potranno presentare una dichiarazione sostitutiva di atto certificazione in cui dichiarano di essere in possesso di certificazione valida alla data di accesso;
5. Coloro che risultano esenti dalla campagna vaccinale secondo quanto stabilito dalla Circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021, dovranno esibire la relativa certificazione di esenzione rilasciata dai medici vaccinatori dei servizi vaccinali delle aziende ed enti dei servizi sanitari regionali o dai medici di medicina generale che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione nazionale;

Chi non risulterà in possesso di Certificazione verde COVID-19 in corso di validità (salvo i soggetti di cui ai punti 4 e 5), non potrà accedere alle sedi universitarie.



Per tutto il personale strutturato dell'Ateneo, docente, ricercatore, dirigente, tecnico amministrativo e bibliotecario ed ex lettori e collaboratori ed esperti linguistici, si precisa quanto segue:

- Il personale che non è ancora in possesso di green pass, ma che si è già sottoposto alla prima o unica dose di vaccino **alla data del 01.09.2021**, non potrà accedere alle sedi (fatto salvo certificato per tampone) e potrà svolgere l'attività lavorativa in modalità agile limitatamente al periodo necessario per il rilascio della certificazione verde COVID-19 (massimo 15 gg dalla somministrazione). Tale condizione deve essere oggetto di apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dall'interessato e comunicata all'amministrazione tempestivamente all'indirizzo email: direttore.generale@unibg.it. In caso di esigenze di servizio non differibili, che richiedano l'accesso alle sedi, è richiesta comunque l'esibizione di un tampone antigenico rapido o molecolare negativo effettuato nelle ultime 48 ore. Limitatamente al personale dirigente, tecnico amministrativo e bibliotecario, si precisa che le giornate di lavoro agile effettuate in attesa di rilascio del green pass, possono superare il massimo previsto dalla nota del Direttore Generale prot. 29015/VII/11 del 04.05.2021 (8 giornate lavorative al mese).
- Il personale che non è ancora in possesso di green pass, in quanto non si è ancora sottoposto alla prima o unica dose di vaccino alla data del **01.09.2021**, o non si sottoponga a tampone antigenico rapido o molecolare valido per 48 ore, non potrà accedere alle sedi universitarie. Pertanto, a decorrere dal 01.09.2021, in mancanza di un giustificativo di assenza valido, il personale è *considerato assente ingiustificato e a decorrere dal quinto giorno di assenza ingiustificata il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato* (art. 1 comma 6 D.L. n. 111/21, che introduce un nuovo articolo, l'art. 9-ter, al DL n. 52/2021).
Per il solo personale dirigente, tecnico amministrativo e bibliotecario, si precisa che è possibile effettuare l'attività lavorativa in modalità agile nei limiti e secondo le indicazioni contenute nella nota del Direttore Generale sopracitata.

Per tutto il personale, l'eventuale fruizione di ferie o di periodi di congedo ordinario deve essere preventivamente concordata con il Responsabile di Servizio o con il Direttore di Dipartimento. Rimangono ferme le modalità di richiesta e fruizione di permessi, aspettative o congedi come previsto dalla normativa vigente.

Art. 3 Studenti stranieri

Allo stato attuale, salvo ulteriori indicazioni da definirsi con successivo provvedimento, in relazione all'assolvimento dell'obbligo del c.d. "green pass" da parte degli studenti stranieri è necessario riferirsi al comma 8 dell'art. 9 del D.L. 52/2021, ai cui sensi *"Le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate in conformità al diritto vigente negli Stati membri dell'Unione europea sono riconosciute come equivalenti a quelle disciplinate dal presente articolo e valide ai fini*



del presente decreto se conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Le certificazioni rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell'Unione europea e validate da uno Stato membro dell'Unione sono riconosciute come equivalenti a quelle disciplinate dal presente articolo e valide ai fini del presente decreto se conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute".

Art. 4 - Disposizioni finali

Rimangono ferme e invariate le misure disposte con il D.R. 669, protocollo n. 103917 del 25 Agosto 2021, *Ulteriori misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività didattiche a decorrere dal 1° settembre 2021".*

Il Rettore
Prof. Remo Morzenti Pellegrini